



ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE UTILE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO

tra

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce, con sede in Lecce - Viale Leopardi 160/A, c.f. 80016320758, nella persona del Presidente dott. Lezzi Antonio nato a Lecce (LE) il 10/07/1963 (di seguito "Ordine")

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, c.f. 80012650158, nella persona della Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla nata a Milano il 02/06/1973

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.";
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: "Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.";
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che presso l'Università degli Studi di Milano sono attivati corsi di Laurea triennale, magistrale a ciclo unico che rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

che convengono quanto segue



Art. 1 - Finalità dell'accordo

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei/delle giovani studenti/studentesse universitari/universitarie, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di studio, l'Università degli Studi di Milano si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

1. Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi giuridici;
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche;
 - L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
2. Lauree magistrali appartenenti alle classi:
 - LM-56: Scienze dell'Economia;
 - LM-62: Scienze della Politica;
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 - LM-77: Scienze Economico-Aziendali.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

L'Università degli Studi di Milano, nell'ambito dei percorsi di studio attivati nell'ambito delle classi di laurea di cui all'art. 3, garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

- a) 18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche
 - IUS/01 – Diritto Privato;
 - IUS/04 – Diritto Commerciale;
 - IUS/07 – Diritto del Lavoro;
 - IUS/10 – Diritto Amministrativo;



- IUS/12 – Diritto Tributario;
 - IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
- b) e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica;
 - SECS-P/07 – Economia Aziendale;
 - SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
 - SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

Gli/le studenti/studentesse iscritti/e all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge 24/03/2021 n. 27, tramite istanza da presentare al referente organizzativo di cui all’art. 8 per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce entro il 15 gennaio e il 15 settembre di ogni anno.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Il/la Consulente del Lavoro, individuato/a dal Consiglio Provinciale dell’Ordine di Lecce, regolarmente iscritto/a all’Albo da almeno 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria, per l’attivazione del tirocinio, sottoscrive specifica convenzione con l’Università degli Studi di Milano e redige apposito progetto formativo secondo le modalità previste dall’Ufficio Stage - COSP.
2. Gli/le studenti/studentesse ammessi/e allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un/una Consulente del Lavoro.
3. La presenza del/della tirocinante presso lo studio professionale del Consulente del Lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
4. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto/a il/la professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi di Milano determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 - Numero massimo annuo di studenti/studentesse da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. L’Università degli Studi di Milano e l’Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di



studenti/studentesse da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

2. Entro la data del 30 settembre di ogni anno il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i/le tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al/alla referente dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 8 - Referenti organizzativi

1. L'Università degli Studi di Milano e l'Ordine nominano ciascuno un/una referente organizzativo/a per l'attivazione dei tirocini.
2. I/le referenti organizzativi/e provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I/le referenti organizzativi/e, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli/le studenti/studentesse agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli /delle aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli/le studenti/studentesse tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio, declinando qualsiasi responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei/delle propri/e iscritti/e.
2. L'Università degli Studi di Milano si impegna ad informare adeguatamente gli/le studenti/studentesse, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di studio attivati dalla Università riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il/la tirocinante, ammesso/a alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul



tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il/la tirocinante deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 11 - Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

Il/la Praticante deve ottenere il titolo entro 9 mesi dal termine dell'Anno Accademico in cui è stato/a iscritto/a al praticantato, pena l'invalidità del semestre di pratica già svolto. Nel medesimo lasso di tempo dovrà darne comunicazione a mezzo pec all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce dichiarando che intende riprendere il praticantato.

Art. 12 - Dati personali

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esse tratteranno in qualità di Contitolari del trattamento i dati personali degli/delle studenti/studentesse necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste.

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei/delle tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli/delle interessati/e, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno ai tirocinanti l'informativa congiunta redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che deve specificare la contitolarità del trattamento dei dati tra le Parti.

Le Parti si mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli/delle interessati/e secondo le proprie procedure interne, restando inteso che gli/le interessati/e possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun contitolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge; è in ogni caso inteso che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha direttamente ricevuto la richiesta dall'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre a gestire eventuali violazioni di dati secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, la Parte che ha avuto per prima conoscenza di una violazione di dati ne darà notizia



all'altra tempestivamente, non oltre 24 ore dalla scoperta della violazione, e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nominati dalle Parti:

- Università degli Studi di Milano: prof. avv. Pierluigi Perri, email: dpo@unimi.it
- Soggetto Ospitante: dott.ssa Spedicato Ilenia, e-mail: ordine@consulentidellavorolecce.it

Ogni eventuale responsabilità fra le Parti si intende ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente imputabile nella creazione e nella gestione dell'evento dannoso.

Per tutte le altre attività di trattamento di dati personali, le Parti sono Titolari autonomi del trattamento ed entrambe adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I/le tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi con almeno quattro mesi di anticipo mediante posta elettronica certificata.

Art.14 - Garanzie assicurative e Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il/la tirocinante è assicurato/a:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano.
2. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il/la tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso/a come "lavoratore/lavoratrice".

Le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa sono specificati nella convenzione di tirocinio sottoscritta tra l'Università degli Studi di Milano e i singoli Studi professionali/Consulenti del Lavoro.



Art. 15 - Codice etico, anticorruzione, normativa

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore, la Federazione degli Ordini e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Registrazione e spese

La presente convenzione viene redatta in un unico esemplare firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Milano che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Lecce

Dott. Lezzi Antonio

La Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla